

Legge regionale 20 dicembre 2002, n.45

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente "Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)".

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20)

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente "Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione omeoterma e per il prelievo venatorio)", e' sostituita dalla seguente:

"i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15".

2. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 della LR 20/2002, e' sostituita dalla seguente:

"l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30".

ARTICOLO 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.